MISURE URGENTI PER LE DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DEGLI OSPEDALI E PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA SANITARIA

Art. 3

Disposizioni particolari in materia di personale

E' fatto divieto, per l'anno 1988, alle unita' sanitarie locali di assumere personale a seguito della riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, prima della rideterminazione delle piante organiche di cui all'articolo 2, comma 2, e della applicazione dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e degli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del citato decreto presidenziale n. 270 del 1987. Situazioni particolari che richiedano assunzioni in deroga sono segnalate alla giunta regionale o provinciale, che puo' autorizzare la copertura dei posti dandone comunicazione motivata ai Ministri della sanita', del tesoro e per gli affari regionali. E' fatta salva la possibilita' di copertura dei posti per i quali, alla data del 31 dicembre 1987, sono stati banditi i relativi concorsi, sempre che non si riferiscano a posti soppressi o istituiti in connessione con la riduzione dell'orario di lavoro.

Versione in vigore dal 10 febbraio 1988, non più in vigore dal 9 aprile 1988 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria
Estremi	Decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-le-dotazioni-organiche-del-personale-degli/art-3-disposizioni-particolari-in-materia-di-personale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it